

N. R.G. 55/2026



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Franco Pastorelli	Presidente Relatore
dott. Massimiliano Magliacani	Giudice
dott. Elisa Pinna	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l'apertura della **liquidazione controllata ex art. 268 CCII** di RICCARDO CHIAVAI (C.F. CHVCRC72E15G687T)

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Contenuto della domanda

Con ricorso depositato l'8.5.2026 RICCARDO CHIAVAI chiedeva che questo Tribunale dichiarasse aperta la liquidazione controllata dei propri beni.

A fondamento di tale domanda deduceva:

- a) di essere un soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale quale lavoratore dipendente ed essendo stata la propria impresa individuale stata cancellata dal registro delle imprese nel 2018;
- b) di trovarsi in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art 2 lett. c) CCII;
- c) che pur non avendo beni immobili o beni mobili da liquidare, in ragione della eccedenza del proprio reddito rispetto a quanto necessario al mantenimento suo e della sua famiglia era possibile non solo pagare le spese della procedura ma anche acquisire attivo da distribuire ai creditori.

1.1 REQUISITI E DOCUMENTI

COMPLETEZZA

A corredo della domanda di liquidazione controllata, debbano essere allegati, ma solo in quanto compatibili, i documenti prescritti dall'art. 39 CCII.



Infatti l'art 65 CCII al comma 1, dispone che i debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) possano proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX, che disciplina appunto la liquidazione controllata e al comma 2 dispone che *“Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili”* e quindi anche gli artt. 37 e 39 CCII.

Il vaglio di compatibilità induce alla conclusione che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica (come nel caso di specie) consista in:

- 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- 2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCI);
- 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale;
- 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCI, anche in funzione delle scelte del Liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCI);
- 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268 , comma 4 lett. b), CCI);

D'altra parte, che la necessità di questo corredo si giustifica anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell'OCC previsto dall'art. 269 comma 2 CCII, nell'ipotesi di liquidazione chiesta dal debitore.

È inoltre necessario che il debitore depositi la relazione dell'OCC sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

Nel caso di specie tale documentazione è stata depositata da parte ricorrente (anche a seguito della richiesta di integrazione fatta dal Tribunale con decreto in data 26.05.2026).

1.2 Procedimento

La liquidazione controllata è uno strumento di regolamentazione coattiva del soddisfacimento dei creditori del debitore.

Il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del



procedimento unitario contenuta nel Titolo III D. Lgs. 14/2019 (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità.

Dagli artt. 40 e 41 CCII non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dallo stesso ricorrente debitore.

In mancanza di soggetti contraddittori, ovverosia portatori di un interesse contrario all'apertura della procedura di liquidazione controllata, pertanto, il procedimento è stato riservato alla decisione del Collegio senza disporre la preventiva convocazione delle parti (cfr. Cass. 20187/2017 nonché Trib. Verona 20.9.2022 in Il Fall. 12/2022), potendosi dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 L. Fall., secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori.

2. Accoglimento della domanda

Ritiene il Tribunale che la domanda meriti accoglimento.

2.1. Competenza territoriale

Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza in San Vincenzo (LI) del ricorrente persona fisica e dunque all'interno del circondario del Tribunale.

2.2 PRESUPPOSTO SOGGETTIVO

Sotto il profilo della legittimazione processuale il ricorso appare ammissibile.

La dichiarazione di apertura della liquidazione controllata presuppone il riscontro della sussistenza dei presupposti di ammissione di cui agli artt. 2, lettera c), 268, 269 e 270 CCII; possono accedere alla procedura di liquidazione controllata il consumatore, il professionista, l'imprenditore agricolo e le start-up innovative oltre che *ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale* ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Nel caso di specie RICCARDO CHIAVAI è lavoratore dipendente, che ha cessato la propria attività di impresa nel 2018 (cfr. pag. 3 della relazione particolareggiata Gestore).

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 comma 1, 2 comma 1 lett. c) e 268 comma 1 CCII, la parte ricorrente è legittimata a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio, non essendo assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta



amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, essendo la impresa svolta dal Chiavai cessata nel 2018 come attestato dal gestore della Crisi e come risulta dalla visura camerale acquisita agli atti e dunque non potendo essere assoggettata a liquidazione giudiziale ai sensi dell'art 33 CCII) ed essendo lavoratore dipendente.

2.3 PRESUPPOSTO OGGETTIVO

Ai sensi dell'art 268 CCII può accedere alla procedura in esame il debitore in stato di sovraindebitamento, che ai sensi dell'art 2 comma 1 lett c) CCII è: *lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;*

Quindi il codice della crisi definisce la nozione di sovraindebitamento facendo riferimento allo stato di crisi o di insolvenza.

La nozione di sovraindebitamento, secondo il codice della crisi, è, pertanto, la situazione di crisi o di insolvenza dei soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Per stato di crisi si intende, ai sensi della lett. a) dell'art 2 del CCII, *lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi;*

per insolvenza si intende *lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.*

Il corredo documentale allegato al ricorso e successivamente integrato a seguito della richiesta dal collegio dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento di RICCARDO CHIAVAI, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII.

Dalla documentazione prodotta e dalla relazione del gestore della crisi, è emerso che:

PASSIVO.

• l'istante presenta una esposizione debitoria complessiva di € 245.246,37 dettagliata nella tabella che segue:



Creditore	Importo
Agenzia Entrate Riscossione	59.682,70
Comune di Campiglia M.ma	542,00
INPS	2.902,67
AMCO	138.738,79
IFIS NPL SERVICING Spa	43.380,21
Totale Erario/Previdenza e finanziari	245.246,37

NUCLEO FAMILIARE. ATTIVO

- il nucleo familiare del ricorrente è formato oltre che dal debitore ricorrente, dalla compagna [REDACTED] e dalla figlia minore [REDACTED] (cfr. stato di famiglia prodotto dal ricorrente come doc. 5);

Per stessa allegazione del ricorrente la compagna è economicamente indipendente.

Il ricorrente per sua stessa allegazione vive nell'immobile di esclusiva proprietà della compagna.

- il reddito medio mensile netto su cui è possibile far riferimento sia per il mantenimento proprio e per contribuire al mantenimento della figlia minore ammonta ad € 1.250.00 circa, essendo il ricorrente dipendente della [REDACTED] attualmente in CIG;

inoltre dalla relazione integrativa emerge che lo stesso svolge mansioni di addetto alla vigilanza, presso [REDACTED] a decorrere dal 16/04/2026.

- la parte ricorrente non è titolare di beni immobili, né vanta diritti reali su beni mobili registrati (vedi visure in atti);

- la parte ricorrente è intestataria di un conto corrente bancario [REDACTED];

SPESE NUCLEO FAMILIARE

- il ricorrente ha indicato di avere spese mensili medie, per il mantenimento suo e per il contributo al mantenimento della figlia minore di € 997,00 dettagliate nella tabella che segue:



SPESE MENSILI		
descrizione	importo medio	note
affitto	0,00	<i>vive in abitazione di proprietà della compagna</i>
energia elettrica	27,00	<i>calcolato sulla media del consumo annuo in ragione del 50% del totale</i>
gas	19,00	
rifiuti	11,00	
acqua	15,00	
carburante	100,00	<i>stimato</i>
alimentari	500,00	<i>stimato</i>
medicinali	25,00	<i>stimato</i>
medicinali figlia	100,00	
scolastiche	50,00	<i>stimato</i>
altre spese figlio	50,00	<i>stimato</i>
assicurazione + bollo auto	50,00	<i>in ragione del 50% del totale</i>
varie gest.casa	50,00	
spese mensili	997,00	

Il surplus dato dalla differenza tra le entrate mensili e le spese consente secondo la prospettazione del ricorrente di destinare in favore della procedura una somma mensile di circa € 250,00. Ciò è del resto attestato dal gestore della Crisi ex art 269 comma 2 e 268 comma 3 CCII.

Risulta evidente che il patrimonio ed i redditi della parte ricorrente, al netto delle spese necessarie per il mantenimento proprio e per il contributo al mantenimento della figlia, non consentono di far fronte alla ingente esposizione debitoria.

Il ricorrente si trova infatti in stato di sovraindebitamento perché le entrate che egli avrà in conseguenza dell'espletamento della propria prestazione lavorativa (cioè i flussi di cassa prospettici, per usare la espressione normativa) non gli consentiranno di far fronte alle obbligazioni scadute e che scadranno nei successivi dodici mesi.

La relazione integrativa del gestore della crisi contiene, come detto, l'attestazione che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori.



Tale attestazione appare fondata in quanto tenuto conto della quota di reddito che ragionevolmente potrà essere destinata alla soddisfazione dei creditori e dei costi di procedura deve stimarsi che rimarrà almeno una somma di circa 6.500,00 da distribuire ai creditori che dunque consentirà una soddisfazione seppure parziale degli stessi in una percentuale di circa il 2,65%).

2.3 RELAZIONE DEL GESTORE OCC

Come detto il ricorso deve, a sensi dell'art. 269 CCII, essere corredato dalla relazione del gestore OCC nella quale deve esservi un giudizio positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata e deve esservi l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

Sebbene la relazione del gestore della crisi si profili non completa in punto di diligenza impiegata dal debitore nell'assunzione delle obbligazioni, nonostante la richiesta di integrazione, in quanto non risulta effettuata una dettagliata valutazione comparativa, svolta sulla base delle scritture negoziali di riferimento e con riferimento alle date di contrazione dei singoli finanziamenti da parte del ricorrente tra il reddito d'impresa e l'importo dei finanziamenti che dimostri che con il reddito di impresa avrebbe consentito di ripagare i finanziamenti ed in quanto non risulta provato che il mancato pagamento dei debiti erariali sia dovuto al mancato versamento da parte del commercialista degli importi allo stesso versati avendo il ricorrente depositato unicamente l'avviso di fissazione della udienza preliminare, tuttavia ciò non impedisce l'apertura della liquidazione controllata.

Infatti il mancato approfondimento svolto dal gestore circa le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal ricorrente nell'assunzione delle obbligazioni rimaste insolte non rileva ai fini dell'ammissibilità della domanda e, quindi, dell'apertura della procedura di liquidazione controllata, profilandosi, piuttosto, destinato a ridondare in sede di esdebitazione.

Pertanto tali aspetti andranno approfonditi se e quando il ricorrente richiederà l'esdebitazione.

2.4 PRECEDENTI DOMANDE

Non risulta la proposizione di precedenti domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII, secondo quanto verificato dal Gestore della crisi

2.5 ATTI IN FRODE

Non risultano commessi atti in frode ai creditori nei cinque anni antecedenti il deposito del presente ricorso, alla luce delle affermazioni contenute nella relazione predisposta dal Gestore.

Tuttavia andrà approfondito in sede di eventuale richiesta di esdebitazione la distrazione della somma riscossa dalla vendita avvenuta nel 2023 della quota di 1/6 dell'immobile di proprietà del



ricorrente non avendo lo stesso congruamente documentato la destinazione del ricavato di oltre € 16.000,00 derivante da tale vendita.

2.6 CONCLUSIONI

In conclusione deve affermarsi che sussistono tutti i presupposti per dichiarare la apertura della liquidazione controllata.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

SPOSSESSAMENTO.

Ritenuto che sussistano i presupposti per dichiarare la apertura della liquidazione controllata è bene ricordare quali sono i principali effetti che la stessa comporta. La liquidazione controllata riguarda tutti i beni della parte ricorrente, ad esclusione di quelli indicati al comma 4 dell'art. 268 CCII e determina lo spossessamento in capo al debitore.

Neppure nel caso in cui venga aperta su richiesta del debitore si tratta di proposta negoziale rivolta ai creditori attraverso il Tribunale; la apertura della procedura pur in conseguenza della richiesta proveniente dal debitore comporta la messa a disposizione di tutto il patrimonio del debitore e della quota di reddito ulteriore rispetto al c.d. minimo vitale.

Dunque, che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, con apprensione alla procedura di tutti i beni e crediti del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, co. 4, CCII, con la conseguenza che non assumono alcun rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al nominando Liquidatore la verifica dell'attivo, l'apprensione dei beni già presenti, compresi quelli sopravvenuti fino all'esdebitazione come previsto dall'art. 272, co. 3-bis CCII, e l'adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII, senza che possano essere esclusi dall'attivo alcuni beni o crediti (come il veicolo in proprietà, salva l'autorizzazione all'uso temporaneo, o tutti gli arredi dell'abitazione ma solo quelli non pignorabili ai sensi dell'art. 514 c. 1 n. 2 cpc) e lasciando alle determinazioni del nominando Giudice delegato e del Liquidatore le modalità e i tempi della sua liquidazione o le eventuali condizioni per non procedervi (come ad esempio l'apporto di risorse esterne pari al controvalore del bene), mentre la determinazione dei limiti di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, salva provvisoria indicazione da effettuarsi già in questa sede in base agli elementi forniti (cfr. tra le altre Trib. Forlì Sent. 100/2024). Resta comunque salva la facoltà per il liquidatore di chiedere l'autorizzazione al GD a rinunciare alla liquidazione dei detti beni ove essa risulti antieconomica.



Pertanto, anche le *giacenze su tutti i conti correnti bancari intestati alla parte ricorrente* debbano intendersi acquisite alla procedura, nonché debbano essere appresi tutti i beni immobili e mobili registrati nella titolarità del ricorrente: circostanza che dovrà essere dettagliata e aggiornata tanto nella prima relazione che sarà depositata dal Liquidatore, quanto nell'inventario secondo il dettato dell'art. 272 comma 2 CCII, allegando le risultanze dell'accesso alle banche dati dell'anagrafe tributaria presso l'Agenzia delle Entrate.

Dovrà altresì essere verificato se siano nella titolarità del ricorrente anche i beni acquistati dal coniuge in costanza di matrimonio, qualora sia stato scelto il regime della comunione dei beni.

Anche il trattamento di fine rapporto (t.f.r.) maturato, allorché divenga esigibile successivamente all'apertura della procedura di liquidazione controllata (anche eventualmente a titolo di anticipo), così come altri emolumenti quali ad esempio premi di produzione, non potranno essere lasciati nella disponibilità del debitore, in quanto tutto il suo patrimonio costituisce attivo della liquidazione fino al completamento della stessa o fino a che non intervenga l'esdebitazione (Trib. Spoleto, 05 aprile 2024; Trib. Bologna 02 ottobre 2024), nei limiti che saranno comunque stabiliti dal giudice delegato.

3.1 INOPPONIBILITÀ DEL CONTRATTO DI CESSIONE DEL QUINTO E DIVIETO DI AZIONE ESECUTIVE E CAUTELARI

Va altresì chiarito che la preesistente cessione del quinto di retribuzione non è opponibile alla successivamente dichiarata procedura di liquidazione dei beni, trattandosi di una procedura concorsuale fondata sullo spossessamento dei beni del debitore ed essendo la situazione del creditore cessionario del quinto quella di un creditore chirografario, non equiparabile a quella del creditore privilegiato o munito di pegno o ipoteca.

Ciò appare evidente dalla lettura degli artt. 268, 270, 271 CCII e soprattutto dal richiamo espresso, nell'art. 270, comma 5, CCII, della norma corollario dello spossessamento dei beni, ossia l'art. 143 CCII, e delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i debitori, ossia gli artt. 150 e 151 CCII.

Del resto a tale conclusione era già pervenuta la consolidata giurisprudenza nel vigore dell'art. 14-ter L. 3/2012.

Infatti nel contesto della cessione di crediti futuri il trasferimento dei crediti al cessionario si verifica solo nel momento in cui gli stessi vengano ad esistenza e qualora ciò avvenga dopo l'apertura di una procedura concorsuale caratterizzata dallo spossessamento dei beni del debitore e dall'obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori, l'effetto traslativo, pur previsto da un negozio accettato o notificato prima dell'apertura della procedura, non può essere opposto a quest'ultima. Le



quote di stipendio (o pensione) maturate dopo l'apertura della liquidazione, in quanto costituenti attivo sopravvenuto, debbono, pertanto, essere necessariamente incamerate dalla procedura per tutta la sua durata, mentre il creditore cessionario, al pari di tutti gli altri creditori, dovrà necessariamente partecipare al concorso, trovando soddisfazione solo nei limiti dell'attivo realizzato, nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione.

Va, infine, segnalato che il divieto di azioni esecutive e cautelari "salvo diversa disposizione della legge", costituisce effetto dell'apertura della liquidazione controllata (ai sensi dell'art. 150, richiamato dall'art. 270 c. 5 CCII), competendo al giudice dell'esecuzione o della cautela l'assunzione delle conseguenti decisioni.

Va altresì precisato che analogamente cessano di avere effetti i pignoramenti presso terzi, nonostante la emissione della ordinanza di assegnazione. Infatti il provvedimento di assegnazione del credito emesso ai sensi dell'art. 553 c.p.c. chiude il processo di esecuzione presso terzi, ma non esaurisce la questione perché, in tema di espropriazione forzata presso terzi, l'attuazione delle ordinanze di assegnazione del giudice dell'esecuzione si compie non al momento della loro emissione, bensì quando il terzo, debitore del debitore, effettua il pagamento nei confronti del creditore assegnatario.

Questo principio pacifico è stato applicato dalla giurisprudenza in caso di fallimento del debitore e costantemente si è affermato che "*Il fallimento del debitore, che abbia in precedenza subito un pignoramento presso terzi, con conseguente assegnazione in favore del creditore, comporta l'inefficacia, ex art. 44 l.fall, dell'eventuale pagamento che il terzo pignorato abbia eseguito in epoca posteriore al momento in cui il debitore principale sia stato dichiarato fallito, anche nel caso in cui l'assegnazione del credito in favore del creditore pignorante sia avvenuta anteriormente alla dichiarazione di fallimento, inefficacia conseguente al fatto che l'eventuale assegnazione, pur se anteriore al fallimento, non è idonea a far immediatamente estinguere il debito del debitore principale, poiché tale effetto è prodotto solo dal pagamento del terzo pignorato, che tuttavia è idoneo ad estinguere il debito del soggetto inadempiente solo se interviene prima del fallimento*" (cfr. tra le altre Cass. 10/08/2017, n.19947;. Cass. 22/01/2016, n. 1227; Cass. 13/08/2015, n.16838; Cass. 17/12/2015, n. 25421; ecc.).

Poiché l'art 270 comma 5 CCII prevede la applicazione alla liquidazione controllata dell'art. 142 CCII che sancisce dalla data della apertura della liquidazione giudiziale, la privazione del liquidato della facoltà di disporre del suo patrimonio. Da tale disposizione consegue per conseguenza logica la inopponibilità degli atti negoziali e dei pagamenti da lui posti in essere e dunque la inopponibilità di eventuali pagamenti che fossero fatti dal *debitor debitoris* dopo la apertura della liquidazione controllata.



Pertanto non si può che concludere che la liquidazione controllata determina per il debitore sovra-indebitato una situazione giuridica equivalente al così detto spossessamento fallimentare, con le conseguenze, quindi di cui agli artt. 142 e 144 CCII e conseguente applicabilità della giurisprudenza sopra richiamata.

Pertanto il datore di lavoro del Chiavai non dovrà effettuare alcun versamento in forza di precedenti pignoramenti al creditore pignorante in quanto se pagasse il creditore assegnatario, effettuerebbe un pagamento inefficace che sarebbe costretto a ripetere in favore della procedura.

3.2 QUOTA REDDITO MINIMO VITALE

Ai fini della determinazione della quota di reddito, disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b), CCII, debbano essere escluse le somme necessarie alla parte ricorrente per il suo sostentamento.

Il c.d. "minimo vitale" è una somma ritenuta impignorabile per garantire al sovraindebitato ammesso in procedura un'esistenza dignitosa e decorosa in relazione al suo reddito disponibile.

La quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII). Allo scopo, il liquidatore giudiziale presenterà apposita istanza al giudice delegato, corredata da relazione analitica che dovrà esaminare la necessità e congruità delle spese indicate dal debitore per il mantenimento suo e della famiglia, indicando e documentando anche i redditi di tutti i componenti della famiglia e calcolerà l'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE.

Il liquidatore non potrà limitarsi ad indicare le spese allegate da parte ricorrente ma dovrà fare una attenta disamina della loro effettività e della loro congruità.

Tuttavia, per evitare che il ricorrente, nelle more della redazione della istanza da parte del liquidatore e della emissione del decreto da parte del Giudice delegato, non versi alcuna somma, si deve prevedere che fino alla emanazione da parte del decreto del giudice delegato la parte ricorrente versi alla procedura la somma eccedente € 997,00 indicata dallo stesso ricorrente quale propria spesa mensile.

3.3 MODALITÀ DI ACQUISIZIONE



L'art. 270, comma 2 lett. e) CCI, proprio al fine di garantire la messa a disposizione del Liquidatore dei beni destinati alla liquidazione, impone al giudice di ordinarne la consegna al Liquidatore medesimo.

Quindi al fine di garantire l'effettiva messa a disposizione della procedura delle somme di cui sopra da parte della ricorrente, è opportuno disporre quanto segue: 1) ordinare al Liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente vincolato alla procedura di liquidazione controllata presso una delle banche convenzionate con il Tribunale; 2) ordinare al datore di lavoro di versare in favore della procedura la quota parte di emolumenti destinata alla procedura, secondo i provvedimenti adottati dal giudice delegato (e in via provvisoria dal Tribunale);

4. LIQUIDATORE. NOMINA

Ai sensi dell'art. 270, comma 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall'OCC può essere nominato Liquidatore.

Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che possa essere confermato il gestore nominato avv. Fabio Pattavina;

Sul punto va ribadito:

a) che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) CCII, il legislatore contempla espressamente tra i crediti prededucibili le spese e i compensi per le prestazioni rese dall'OCC, ma non anche i crediti dei professionisti che assistono il debitore (Trib. Bergamo 07/06/2023);

b) che ai sensi dell'art. 275, comma 3, C.C.I. come novellato dal D. Lgs. 136/2024 dovrà essere liquidato al termine della liquidazione un compenso unitario per le attività svolte in qualità di OCC e di Liquidatore, ai sensi degli artt. 17 e 18, comma 2, del D.M. n. 202 del 2014 (Trib. Milano 14/11/2023).

5. Accesso alle banche dati

È applicabile anche alla presente procedura di liquidazione controllata, l'art. 49 c. 3 lett. f), giusta il richiamo generale alle norme del titolo III effettuato dall'art. 65 c. 2 C.C.I.I., e pertanto il liquidatore dev'essere autorizzato ad accedere alle banche dati ivi contemplate, salvi i limiti di compatibilità.

6. Esdebitazione

Decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione l'esdebitazione potrà essere concessa al sovraindebitato solo previo riscontro dell'assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII ed accertamento della circostanza che costui non abbia determinato la propria situazione di



sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, profili - come sopra detto - non già adeguatamente indagati dal gestore della crisi e, quindi, da necessariamente approfondire a tempo debito.

P.Q.M.

1. Dichiaro aperta la liquidazione controllata nei confronti di **RICCARDO CHIAVAI, c.f. CHVCRC72E15G687T.**

2. Nomina giudice delegato il **dott. Franco Pastorelli;**

3. Nomina liquidatore l'avv. **Fabio Pattavina** che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;

4. Autorizza il Liquidatore, ai sensi dell'art. 49, comma 3 CCII, come richiamato dall'art. 65 CCII, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c., per quanto compatibile con la presente procedura: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad accedere al pubblico registro automobilistico; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso di banche e intermediari finanziari relativi a rapporti con il debitore anche se estinti; 5) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori ((contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015; 6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

5. Autorizza, inoltre, **il Liquidatore** ad accedere al cassetto fiscale ed al cassetto previdenziale del sovraindebitato;

6. Ordina al Liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti; con riferimento ad eventuali beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione (l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);

7. Ordina al Liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente vincolato alla procedura di liquidazione controllata presso una delle banche convenzionate con il Tribunale su cui versare tutte le somme da acquisire alla procedura:

8. Ordina alla parte ricorrente e ai terzi che li detengono di consegnare e rilasciare immediatamente al Liquidatore i beni facenti parte dei patrimoni oggetto di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore;

9. Dispone che sino alla emanazione del decreto da parte del giudice delegato ex art 268 comma 4 CCII, risulti escluso dalla liquidazione quanto percepito dal ricorrente a titolo di stipendio/CIG fino



alla concorrenza di € 997,00 con obbligo del datore di lavoro di versare al Liquidatore la quota di reddito eccedente tale limite.

10. Dispone che il **liquidatore** comunichi ai datori di lavoro del sovraindebitato che il tribunale ha dichiarato la liquidazione controllata di parte debitrice; (ii) che dalla data di dichiarazione della liquidazione controllata cessa ogni trattenuta a titolo di precedente pignoramento ovvero di cessione del quinto sullo stipendio o sulla pensione; (iii) che sempre dalla data della dichiarazione di liquidazione controllata che il **datore di lavoro** di RICCARDO CHIAVAI provveda all'accredito mensile sul conto corrente nominativo e vincolato alla procedura, il cui codice IBAN sarà immediatamente comunicato dal liquidatore, della quota di reddito eccedente gli importi come stabiliti al punto precedente, che a breve saranno confermati o rideterminati dal giudice delegato alla procedura;

Pertanto il datore di lavoro [REDACTED], dovrà versare nel conto corrente della procedura la somma eccedente la quota mensile di € 997,00 mentre la [REDACTED] dovrà versare la intera retribuzione spettante al ricorrente.

11. Manda al Liquidatore di chiedere al giudice delegato di determinare in via definitiva le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia, seguendo le indicazioni di cui alla parte motiva informandolo al contempo delle attività già compiute;

12. Dispone, ai sensi dell'art. 150 CCII come richiamato dall'art. 270 comma 5 CCII, che dal giorno della dichiarazione di apertura della procedura sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura, ai sensi dell'art. 276 CCII, che *“nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”*;

13. Dispone che il nominato Liquidatore, valutata con assoluta priorità (e quindi anticipando questa parte del programma di liquidazione) la convenienza per la procedura, se chiedere al giudice delegato di essere autorizzato o a subentrare nelle esecuzioni individuali eventualmente già pendenti o a richiedere al giudice dell'esecuzione che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;

14. Dispone, ai sensi del comma 1 dell'art. 272 CCII, che il Liquidatore **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo pec al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

15. Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di **90 giorni** entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica della procedura,



la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;

16. Avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Liquidatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;

17. Avvisa i creditori e i terzi che dovranno sempre indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni dal Liquidatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3, CCII;

18. Dispone che il Liquidatore provveda **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo, ai sensi dell'art. 273 CCII;

19. Dispone, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il Liquidatore **entro 90 giorni** completi l'inventario dei beni del debitore;

20. Dispone, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il Liquidatore **entro 90 giorni** rediga (alla luce degli atti acquisiti anche ai sensi degli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.) e depositi, per l'approvazione da parte del giudice delegato, il programma della liquidazione, in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, verificando, per quanto compatibile, secondo l'art. 213 CCII: - la convenienza per le liti attive e le liquidazioni dei beni; - il reddito effettivamente necessario per il debitore e la sua famiglia;

21. Dispone che il nominato Liquidatore notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, comma 4 CCII (qualora il Liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

22. Dispone che, a cura del Liquidatore, la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione;

23. Dispone che, a cura del Liquidatore, la sentenza sia pubblicata nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale (procedure in materia di sovraindebitamento) emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale)

24. Dispone che, a cura del Liquidatore, la sentenza, sia trasmessa all'agente della riscossione, agli uffici fiscali, agli uffici fiscali degli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore;



25. Dispone che la presente sentenza venga a cura della cancelleria comunicata al Liquidatore nominato, e al referente OCC;

26. Ordina al Liquidatore di riferire al giudice delegato sullo stato della liquidazione con relazioni semestrali, riepilogative delle attività svolte, sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura, accompagnate dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il Liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al Liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI;

27. Avverte il Liquidatore che il mancato deposito delle relazioni costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;

28. Manda alla cancelleria per la comunicazione e per gli altri adempimenti di competenza.

Così deciso in Livorno il 24/06/2026.

IL PRESIDENTE RELATORE ESTENSORE

Dott. Franco Pastorelli

